

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCCD NEWS

Luglio – Pt. 1
2026



Studio Legale

SOMMARIO

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA..... 4

- 1) Pubblicato in GUUE il Regolamento (UE) 2026/1386 relativo al controllo sugli investimenti esteri nell'Unione..... 4

FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH..... 5

- 2) EBA: in consultazione le sanzioni del MiCAR nei confronti di emittenti di *token* significativi.....5

LAVORO 6

- 3) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. "Decreto Primo Maggio" 6

- 4) COVIP: direttive sull'adesione automatica ai fondi pensione..... 6

M&A 8

- 5) Consob: in consultazione le modifiche al Regolamento Emittenti sul meccanismo del *whitewash*..... 8

REAL ESTATE 9

- 6) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. Piano Casa..... 9

- 7) Corte di Cassazione: sulla vessatorietà della clausola penale nel preliminare di compravendita immobiliare concluso dal consumatore..... 9

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA 11

- 8) CRR III: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/807 sugli RTS relativi alle esposizioni immobiliari 11

- 9) EBA: pubblicate le Linee guida sull'autorizzazione delle succursali di Paesi terzi ai sensi della CRD VI 11

- 10) AMLA: in consultazione gli ITS su SOS e trasmissione dei registri delle transazioni 11

- 11) EBA: aggiornate le *Guidelines on Product Oversight and Governance* in tema di rischi di *greenwashing*12

- 12) EBA: pubblicate le nuove Linee guida SREP12

- 13) EBA: in consultazione i KPI sulla rendicontazione delle attività sostenibili13

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCURSUALI 14

- 14) Corte di Cassazione: sulla meritevolezza soggettiva del proponente nel concordato preventivo in continuità 14

- 15) Corte di Cassazione sulla composizione negoziata: presupposti, stato di insolvenza e sorte delle misure protettive in caso di apertura della liquidazione giudiziale..... 14

GIURISPRUDENZA..... 16

- 16) Corte di Cassazione: sul rapporto tra eccezione di inadempimento e obbligo di salvataggio16

- 17) Corte di Cassazione: nei contratti B2B conclusi telematicamente la mera "flaggatura" non soddisfa il requisito di approvazione specifica delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, c.c.16

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI..... 18

**18) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi
.....18**

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

1) Pubblicato in GUUE il Regolamento (UE) 2026/1386 relativo al controllo sugli investimenti esteri nell'Unione

In data 26 giugno 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2026/1386](#) ("Regolamento"), attraverso il quale l'Unione europea rafforza il quadro comune per il controllo degli investimenti esteri nell'Unione, abrogando il precedente Regolamento (UE) 2019/452.

Il nuovo testo conferma che il controllo degli investimenti esteri resta una competenza degli Stati membri, ma introduce un livello più elevato di armonizzazione, con l'obiettivo di ridurre le asimmetrie tra regimi nazionali e migliorare il coordinamento nei casi che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione.

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento, si segnala il rafforzamento del meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione, che diventa centrale per intercettare operazioni transfrontaliere o investimenti in settori sensibili, quali per esempio investimenti in infrastrutture critiche, tecnologie strategiche, energia, difesa, dati e altri ambiti di rilievo per la sicurezza economica europea. In particolare, il Regolamento mira a rendere più tempestivo e strutturato lo scambio di informazioni relative agli investimenti esteri che impattano sui suddetti ambiti.

Il Regolamento è entrato in vigore il 16 luglio 2026 e si applicherà a decorrere dal 17 gennaio 2028.

FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH

2) EBA: in consultazione le sanzioni del MiCAR nei confronti di emittenti di *token* significativi

In data 26 giugno 2026, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla bozza di metodologia per la determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 131 del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") nei confronti degli emittenti di *token* significativi (*asset-referenced token* – ART) e *token* di moneta elettronica (*e-money token* – EMT) soggetti alla vigilanza diretta dell'EBA ai sensi dell'art. 117 del MiCAR.

In particolare, ai sensi del MiCAR, l'EBA – qualora riscontri ragioni chiare e dimostrabili per sospettare che un emittente abbia commesso o possa commettere una violazione – può adottare le sanzioni di cui all'art. 130, paragrafi 1 e 2. L'importo da irrogare in caso di sanzioni va deciso caso per caso, fermi restando i limiti massimi imposti dal MiCAR stesso.

La consultazione illustra pertanto la metodologia proposta dall'EBA per garantire coerenza, proporzionalità e trasparenza nell'azione sanzionatoria. Tale metodologia si articola in due fasi: (i) la determinazione dell'importo base della sanzione, calcolato come percentuale del fatturato annuo dell'emittente nell'esercizio precedente – che può essere del 5%, 3% o 2% a seconda della violazione sanzionata; e (ii) l'applicazione di coefficienti correttivi per fattori aggravanti (fino ad un coefficiente di 2,2) e attenuanti (fino ad un coefficiente di 0,4).

La [consultazione](#) rimane aperta fino al 28 settembre 2026.

LAVORO

3) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. “Decreto Primo Maggio”

In data 27 giugno 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge 25 giugno 2026, n. 112](#), di conversione del decreto-legge 62/2026 (c.d. “Decreto Primo Maggio”), recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale, in vigore dal 28 giugno 2026.

Diverse sono state le modifiche apportate in sede di conversione rispetto al decreto-legge (analizzato [qui](#)). Tra queste, in particolare, si segnala l’adozione di una definizione espressa di trattamento economico complessivo, quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 della Costituzione e condizione per l’accesso agli esoneri contributivi, comprensivo delle voci retributive fisse e continuative, delle mensilità aggiuntive, delle indennità fisse e del welfare contrattuale generalizzato, con esclusione delle componenti variabili o discrezionali.

Sono previsti, inoltre, un nuovo limite massimo (di 36 mesi, salva diversa previsione del CCNL dell’utilizzatore) per le missioni a tempo determinato di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato ed una nullità espressa delle clausole volte a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

Si evidenzia, infine, l’introduzione in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2029) di un nuovo regime per il distacco a fini di salvaguardia occupazionale.

4) COVID: direttive sull’adesione automatica ai fondi pensione

In data 19 giugno 2026, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (“COVID”) ha adottato la [deliberazione](#) recante direttive in tema di adesione automatica ai fondi pensione, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005, come modificato dalla legge 199/2025.

In particolare, la legge 199/2025 ha introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato a un fondo pensione, in sostituzione della previgente adesione tacita. La nuova disciplina non si applica alle assunzioni realizzate entro il 30 giugno 2026 né ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per i lavoratori di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, l’adesione alla previdenza complementare è automatica: il datore di lavoro deve fornire, al momento dell’assunzione, un’informativa sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione e sulle scelte disponibili e il lavoratore è considerato aderente salva rinuncia da esercitare entro 60 giorni, restando il silenzio manifestazione della volontà di confermare l’adesione automatica. La rinuncia all’adesione automatica consegue alla scelta di

destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al d.lgs. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile.

L'adesione automatica, come previsto dalla normativa applicabile, opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili. In assenza di accordi o di contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.

Anche ai lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 lavoratori e che risultino avere in essere, all'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare si applica l'adesione automatica, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni. Tale meccanismo non opera però qualora il lavoratore, iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando.

M&A

5) Consob: in consultazione le modifiche al Regolamento Emittenti sul meccanismo del *whitewash*

In data 1 luglio 2026, la Consob ha pubblicato un documento di consultazione contenente alcune proposte di modifica al Regolamento Emittenti volte a individuare la nozione di detenzione congiunta di partecipazioni azionarie ai fini dell'applicazione del meccanismo del *whitewash* previsto nell'ambito della disciplina degli emittenti di nuova quotazione introdotta dalla Legge Capitali.

In particolare, la consultazione riguarda l'individuazione dei criteri per definire i soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza, anche relativa, superiore al 10%, che rileva per l'applicazione del meccanismo del *whitewash*. Tale meccanismo consente infatti di neutralizzare il voto dei soci di maggioranza ed è previsto per le deliberazioni degli emittenti di nuova quotazione aventi ad oggetto l'esclusione del diritto di recesso anche nei casi di modifiche dell'oggetto sociale che alterino in modo rilevante il rischio d'impresa e per le deliberazioni di modifica dello statuto delle PMI quotate che intendano avvalersi della disciplina prevista per gli emittenti di nuova quotazione.

Tra le diverse opzioni analizzate, la Consob ha individuato come soluzione preferibile quella che considera detentori congiunti delle partecipazioni, tra gli altri, i soggetti aderenti a patti parasociali, le società appartenenti al medesimo gruppo, i soggetti legati da rapporti di controllo e i familiari stretti degli azionisti rilevanti.

La [consultazione](#) resterà aperta per trenta giorni dalla pubblicazione del documento.

REAL ESTATE

6) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. Piano Casa

In data 3 luglio 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge 2 luglio 2026, n. 116](#) relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 66/2026, recante disposizioni urgenti per il c.d. Piano Casa.

Rispetto alle previsioni del decreto-legge (già analizzate [qui](#)), la legge di conversione conferma le finalità generali del Piano Casa, ma interviene con modifiche rilevanti. In particolare, la legge:

chiarisce i confini soggettivi di applicazione del Piano Casa individuando la platea dei beneficiari (tra i quali rientrano anche i lavoratori sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate);

precisa la disciplina dei soggetti attuatori e del relativo ambito operativo chiarendo che gli stessi possono essere non solo enti costituiti o partecipati da enti territoriali, ma anche – più in generale – tutti i soggetti che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale; e

introduce un nuovo fondo di garanzia per l’accesso all’abitazione da parte di nuclei familiari con persone con disabilità e amplia le misure relative agli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate e della Guardia di finanza.

La legge è entrata in vigore il 4 luglio 2026.

7) Corte di Cassazione: sulla vessatorietà della clausola penale nel preliminare di compravendita immobiliare concluso dal consumatore

Con la sentenza n. 21771/2026, pubblicata il 25 giugno 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, si è pronunciata sulla vessatorietà delle clausole penali nei contratti preliminari di compravendita immobiliare conclusi tra professionista e consumatore, chiarendo che la previsione che consenta al promittente alienante di trattenere, in caso di mancata stipulazione del definitivo, l’intero acconto versato a titolo di penale non si sottrae al controllo di abusività.

La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato l’applicabilità della normativa consumeristica anche al contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ha sancito che, in conseguenza della predetta applicazione della normativa consumeristica e per effetto della disciplina introdotta dall’art. 1469-bis, terzo comma, n. 6, c.c., sussiste una presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.

La Corte ha altresì precisato che la nullità di protezione può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità e nel giudizio di rinvio, senza che il giudicato o le preclusioni processuali possano impedire l'effettività della tutela del consumatore. La riduzione giudiziale della penale manifestamente eccessiva non esclude, pertanto, la successiva verifica della sua eventuale vessatorietà.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

8) CRR III: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/807 sugli RTS relativi alle esposizioni immobiliari

In data 7 luglio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2026/807](#) (il “Regolamento”), attraverso il quale vengono modificate le norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/206, aggiornando riferimenti e terminologia a seguito delle modifiche apportate al Regolamento (UE) 2013/575 (“CRR”) dal Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR III”).

Tra le principali novità introdotte dal CRR III recepite negli RTS, si segnalano: (i) la modifica dell'art. 124 del CRR, relativo alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili nel metodo standardizzato, con una migliore distinzione tra le tipologie di esposizioni; e (ii) la modifica dell'art. 164, paragrafo 4, relativo al trattamento delle esposizioni al dettaglio nel metodo IRB, con l'introduzione degli *input floor* della *loss given default* per le esposizioni garantite da immobili.

Il Regolamento aggiorna altresì le disposizioni sulle perdite attese e prevede che le autorità designate possano ricorrere a fonti di dati alternative qualora quelle regolamentari non risultino sufficientemente granulari.

Il Regolamento entra in vigore il 27 luglio 2026.

9) EBA: pubblicate le Linee guida sull'autorizzazione delle succursali di Paesi terzi ai sensi della CRD VI

In data 7 luglio 2026, l'*European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato le [Linee guida](#) definitive sull'autorizzazione delle succursali di enti creditizi di Paesi terzi (*third-country branches* – “TCBs”) ai sensi della Direttiva (UE) 2024/1619 (“CRD VI”), attraverso le quali l'EBA fornisce alle autorità competenti europee criteri armonizzati per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

In particolare, le Linee guida disciplinano: (i) le informazioni da fornire in sede autorizzativa; (ii) la valutazione del programma di attività; (iii) gli assetti di *governance*; e (iv) i requisiti organizzativi e prudenziali delle succursali.

L'iniziativa si inserisce nel nuovo regime europeo applicabile alle TCBs introdotto dalla CRD VI e mira a garantire un approccio uniforme all'accesso al mercato europeo da parte degli operatori extra-UE, favorendo una maggiore convergenza delle pratiche di vigilanza tra gli Stati membri.

10) AMLA: in consultazione gli ITS su SOS e trasmissione dei registri delle transazioni

In data 2 luglio 2026, l'*Anti-Money Laundering Authority* (“AMLA”) ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di *Implementing Technical Standards* relativo ai formati da utilizzare per la

segnalazione delle operazioni sospette e per la trasmissione dei registri delle transazioni alle Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) nazionali.

L’iniziativa dell’AMLA si inserisce nel quadro del nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio e mira a introdurre un formato armonizzato a livello dell’Unione europea per la comunicazione delle segnalazioni e delle informazioni richieste dalle autorità competenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati, favorire la cooperazione transfrontaliera e rendere più efficiente l’attività delle UIF.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 20 settembre 2026.

11) EBA: aggiornate le *Guidelines on Product Oversight and Governance* in tema di rischi di *greenwashing*

In data 30 giugno 2026, l’*European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato la versione aggiornata delle [Guidelines on Product Oversight and Governance](#) (“**Guidelines**”) dedicate ai prodotti bancari al dettaglio, attraverso le quali l’EBA chiarisce i requisiti applicabili ai prodotti con caratteristiche ESG offerti ai consumatori e affronta espressamente i rischi di *greenwashing*.

Le modifiche rendono più esplicite le considerazioni in materia di ESG e di *greenwashing* lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, incidendo su: (i) le funzioni di controllo interno dei *manufacturers*; (ii) l’identificazione del mercato di riferimento; (iii) i canali distributivi; e (iv) le informazioni fornite ai distributori.

Le Guidelines si applicheranno a decorrere dall’11 gennaio 2027.

12) EBA: pubblicate le nuove Linee guida SREP

In data 26 giugno 2026, l’*European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato la versione definitiva delle [linee guida](#) (le “**Linee Guida**”) sulle procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (“SREP”) e per gli *stress test* di vigilanza ai sensi della Direttiva (UE) 2013/36, attraverso le quali l’EBA aggiorna il quadro prudenziale in allineamento alla Direttiva (UE) 2024/1619 (“CRD VI”), al Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR III”), al Regolamento (UE) 2022/2554 (“DORA”) e agli standard di Basilea.

Tra le principali novità introdotte dalle Linee Guida, si segnalano: (i) l’integrazione dei rischi ESG e del rischio ICT/DORA nel quadro SREP; (ii) l’introduzione della resilienza operativa; (iii) un nuovo *framework* di *escalation* flessibile delle misure di vigilanza; (iv) il trattamento dei modelli di *transfer pricing* per il rischio di mercato; (v) la disciplina dell’interazione tra Pilastro 1 e Pilastro 2, incluso l’*output floor*; e (vi) l’inclusione delle succursali di Paesi terzi nel perimetro SREP.

Le Linee Guida entreranno in vigore il 1 gennaio 2027.

13) EBA: in consultazione i KPI sulla rendicontazione delle attività sostenibili

In data 24 giugno 2026, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha avviato una consultazione pubblica sugli indicatori chiave di prestazione ("KPI") previsti dal Regolamento delegato (UE) 2021/2178, che disciplina gli obblighi di informativa relativi alle attività economiche sostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento Tassonomia).

La consultazione mira a raccogliere osservazioni sulle potenziali misure volte a semplificare e migliorare l'usabilità delle informazioni divulgate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento.

Il documento di discussione pubblicato dall'EBA rappresenta il primo passo nella risposta alla richiesta di consulenza tecnica ricevuta dalla Commissione europea nel marzo 2026, unitamente alle altre *European Supervisory Authorities* ("ESAs"). Il contributo delle ESAs sosterrà la revisione dell'atto delegato relativo alle informazioni sulla tassonomia e contribuirà ai più ampi sforzi di semplificazione avviati nell'ambito dell'atto delegato *Omnibus*.

In particolare, il documento delinea proposte in merito alla semplificazione dei KPI relativi a commissioni e provvigioni, al portafoglio di negoziazione e alle esposizioni fuori bilancio per gli enti creditizi, nonché dei KPI relativi agli "altri servizi" per le imprese di investimento.

Le ESAs presenteranno le proprie risposte alla Commissione europea ad ottobre 2026.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 12 agosto 2026.

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDSUALI

14) Corte di Cassazione: sulla meritevolezza soggettiva del proponente nel concordato preventivo in continuità

Con l'ordinanza n. 22246/2026, pubblicata in data 29 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale.

La Suprema Corte ha ribadito che l'art. 112, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ("CCII") non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore proponente ai fini dell'omologazione del concordato in continuità aziendale; ciò che rileva è unicamente che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati, tra cui il soddisfacimento dei creditori.

Con riferimento agli atti di frode di cui all'art. 106 CCII, la Corte ha precisato che possono rilevare esclusivamente condotte dirette a frodare le ragioni dei creditori ovvero l'esposizione di passività inesistenti – e non anche la mera denuncia di debiti esistenti ma rimasti inadempiti, come quelli tributari. Condotte censurabili del debitore, pertanto, non giustificano di per sé il rigetto dell'istanza di concordato, purché non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità e la convenienza del piano.

Per consultare il provvedimento, clicca [qui](#).

15) Corte di Cassazione sulla composizione negoziata: presupposti, stato di insolvenza e sorte delle misure protettive in caso di apertura della liquidazione giudiziale

Con l'ordinanza n. 20846/2026, pubblicata in data 19 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato l'apertura della liquidazione giudiziale di una società, dichiarando altresì la perdita di efficacia del provvedimento di revoca delle misure protettive concesse nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi ("CNC").

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso concernenti la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla CNC, rilevando che la Corte d'Appello, pur non escludendo in astratto tale possibilità in pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, aveva accertato in concreto l'insussistenza delle condizioni di risanamento, stante lo stato di conclamata insolvenza della società. La Suprema Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura fallimentare valutare, *incidenter tantum*, l'inammissibilità dell'istanza di CNC.

Con riferimento alle misure protettive, la Corte ha precisato che, intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale, viene meno ogni presupposto per il mantenimento delle misure protettive ancillari alla CNC, con la conseguenza che ogni successiva pronuncia in materia è da considerarsi *inutiliter data*.

Per consultare il provvedimento, clicca [qui](#).

GIURISPRUDENZA

16) Corte di Cassazione: sul rapporto tra eccezione di inadempimento e obbligo di salvataggio

Con la sentenza n. 21567/2026, pubblicata il 24 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di riparto dell'onere della prova in caso di violazione dell'obbligo di salvataggio nei contratti assicurativi *ex art. 1914 c.c.*

La Suprema Corte ha anzitutto rammentato che, nel contratto di assicurazione, l'obbligo di salvataggio si qualifica come una prestazione di natura secondaria e strumentale, non ponendosi in rapporto di corrispettività con l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore. Tale ricostruzione troverebbe conferma nell'art. 1915 c.c., che ricollega alla violazione dell'obbligo di salvataggio la perdita totale o parziale del diritto all'indennità e non la risoluzione del contratto.

Da tale ricostruzione dell'obbligo di salvataggio consegue, secondo la Suprema Corte, che in relazione a tale fattispecie non può operare l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., in quanto la legge già prevede che un inadempimento a tale obbligo produce direttamente la liberazione totale o parziale dell'assicuratore dalla propria obbligazione principale.

La Suprema Corte ha da ciò concluso che l'assicuratore, allorché invoca una violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell'assicurato, non esercita un'eccezione di inadempimento, bensì deduce un fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione indennitaria, il cui onere probatorio grava sull'assicuratore quale parte che deduce un fatto di tale natura, ai sensi dell'art. 2697, 2° comma, c.c.

17) Corte di Cassazione: nei contratti B2B conclusi telematicamente la mera “flaggatura” non soddisfa il requisito di approvazione specifica delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, c.c.

Con l'ordinanza n. 20945/2026, pubblicata il 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei contratti *business-to-business* (c.d. “B2B”) conclusi telematicamente, la mera “flaggatura” (ossia la spunta) di una casella dedicata all'approvazione delle clausole vessatorie non soddisfa il requisito di approvazione specifica imposto dall'art. 1341, 2° comma, c.c.

A fondamento di tale conclusione, la Corte ha richiamato l'art. 13, comma 1, del d.lgs. 70/2003, il quale stabilisce che le norme sulla conclusione dei contratti trovano applicazione anche quando il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltra il proprio ordine per via telematica.

Ne consegue che le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto dall'acquirente mediante firma digitale, che può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. firma digitale leggera) qualora il contratto non sia soggetto a un obbligo di forma *ad substantiam* ai sensi dell'art. 1350 c.c.

A tal fine, il prestatore del servizio deve predisporre sul proprio sito *web* un apposito *form* che consenta la specifica approvazione delle clausole vessatorie mediante le modalità sopra indicate.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI

18) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi

In data 3 luglio 2026, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117](#). Si tratta del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (“**TUIR**”), che andrà a sostituire la disciplina di cui al D.P.R. 917/1986.

Il nuovo TUIR, che si inserisce nel più ampio contesto di revisione generale della legislazione tributaria avviato con la legge delega 111/2023, definisce i principi fondamentali dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (i.e., dell'IRPEF) e si occupa di disciplinarne il presupposto, i soggetti passivi e i criteri di determinazione della base imponibile.

In sintesi, con il nuovo TUIR si è inteso perseguire una maggiore semplificazione e chiarezza normativa, assicurando un coordinamento efficace con la normativa vigente e abrogando espressamente le disposizioni che risultano incompatibili con il nuovo assetto e che, dunque, non risultano più attuali.

Le disposizioni sono in vigore dal 4 luglio, ma si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2027.

CRCCD NEWS a cura di

Elena Ghi, Claudia Marcuzzo e Luca Simoni

Hanno collaborato alla presente edizione:

Alberta Berruti, Sofia Cavallina, Federico Li Pomi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Kristian Massimei, Nicolò Orlich, Benedetta Pedrolli, Mohammad Shamal, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Chiara Uggias e Giulia Vianello.